

Nel caso di specie entrambe le proprietà si componevano di unità al piano terra e al primo piano, ma il convenuto godeva di una porzione superiore al primo piano, compensata dalla presenza della cantina in favore degli attori, e le trasformazioni e

la sopraelevazione eseguite dal convenuto non erano consentite dall'art.1127 c.c., poiché è intervenuto con opere di trasformazione del tetto che, per le loro caratteristiche strutturali sono idonee a sottrarre il bene comune alla sua destinazione (Cass. 7 febbraio 2008 n.2865) in favore dell'altro condomino, e ad attrarre il bene comune in parte all'uso esclusivo del convenuto, in violazione degli artt. 1102. 1108 e 1120 comma 2 c.c..